

	CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI		
	ASSISTENZA ALLE PERSONE DIPENDENZE PATOLOGICHE		
	Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura denominata	Esente bollo ai sensi del DPR n°642 del 26/10/1972	
	Centro Sardo di Solidarietà L'Aquilone per l'acquisizione di prestazioni di assi-		
	stenza sociosanitaria a soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illeci-		
	te e lecite per l'anno 2017.		
	in Selargius tra l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con		
	sede in Sassari - Via Monte Grappa, 82 - C.F. e P. I.V.A. 92005870909, nella per-		
	sona del Direttore della ASSL di Cagliari Dott. Paolo Tecleme, delegato alla sti-		
	pulazione del contratto giusta deliberazione ATS n. 11 del 18.01.2017, nato a Sas-		
	sari il 16/11/1959, CF TCLPLA59S16I452M domiciliato per la carica presso la ASSL		
	di Cagliari in Selargius nella Via Piero della Francesca n. 1, da una parte		
	e		
	la Struttura Centro Sardo di Solidarietà L'Aquilone (di seguito denominata Struttura)		
	con sede legale in Cagliari, via San Giovanni n. 423 - P. I.V.A. 01879750923, nella		
	persona del Legale Rappresentante Monsignor Carlo Follesa, C.F.		
	FLLCRL40M18I271M dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.		
	Premesso:		
	– che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge		
	Regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f), l'ATS stipula contratti con le strut-		
	ture private e con i professionisti accreditati;		
	– che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato		
	dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;		
	– che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle at-		
	tività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazio-		

	ne dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2006;	
	– che in base alla Disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;	
	– che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;	
	– che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con dipendenze patologiche è definita dalla DGR n. 1/13 del 13.01.2016 "Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati accreditati per il triennio 2016-2018 nell'ambito delle dipendenze patologiche. L.R. n. 10/2006, art. 8" e dalla DGR n. 9/13 del 12.2.2013 "L.R. n. 10/2006, art. 8, comma 1. Schemi-tipo di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per l'assistenza a persone con disturbo mentale, per le prestazioni sociosanitarie a favore dei malati di AIDS e patologie correlate e per le dipendenze da sostanze d'abuso e dalla modifica della Delib. G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 "Adeguamento delle rette per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche", con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo dei contratti e le tariffe delle prestazioni contrattualizzabili nell'ambito della cura delle dipendenze patologiche;	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convergono quanto segue:	

	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	
	La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata	
	con provvedimenti n°.1455 del 11/12/14, n° 785 del 20/07/16, n° 887 del 08/08/16	
	adottati dalla Regione Sardegna – Direzione Generale Sanità, Servizio qualità dei	
	Servizi relativi alle proprie sedi, rispettivamente, di: Loc. Su Masu – Elmas, Doppia	
	Diagnosi – Flumini di Quartu S.E., Loc. Mangangiosa – Sestu, Loc. Terramaini –	
	Assemini, quest’ultima accreditata provvisoriamente, e per effetto delle disposizioni	
	contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti ero-	
	gatori privati e ATS. Il presente contratto definisce:	
	– le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;	
	– il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per regimi (residenziale e diurno) e	
	per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell’allegato Y al presente	
	contratto);	
	– il tetto di spesa stabilito dall’ATS (riportato nell’allegato Y al presente atto);	
	– il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle	
	attività rese in eccesso;	
	– i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di ina-	
	dempienza;	
	– il debito informativo della Struttura verso l’ATS, il SSR e il SSN in relazione alle	
	prestazioni erogate;	
	– le modalità di accesso alle prestazioni.	
	Articolo 2 - Requisiti di accreditamento	
	Preliminarmente alla stipulazione del contratto:	
	– la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è sta-	
	to rilasciato l’accredimento istituzionale da parte della Regione;	

	– l'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
	per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	(D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal	
	C.C.I.A.A., con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di pro-	
	cedimenti per l'assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di	
	cui all'art. 9 del D.P.R. n. 352 del 03.06.1998;	
	Stante l'urgenza di stipulare il contratto, laddove alla data della stipula non risulti	
	ancora acquisita la certificazione antimafia liberatoria e /o l'informativa antimafia	
	liberatoria, il contratto si intenderà sottoposto a condizione risolutiva. Nelle ipote-	
	si in cui dunque dovesse intervenire certificazione o informativa antimafia inter-	
	dittiva l'ATS recederà dal contratto ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 82	
	comma 3 del D. Lgs. 159/2011. L' ATS recederà dal contratto anche nelle ipotesi	
	in cui la sussistenza delle cause di decadenza sospensione o divieto di cui	
	all'art. 67 D. Lgs 159/2011 e/o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione ma-	
	fiosa vengano accertati successivamente alla conclusione del contratto. A tal fine	
	il legale rappresentante della Struttura, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica	
	dell'assetto societario o gestionale ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha	
	rilasciato l'informativa copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione	
	relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. Per i contratti di im-	
	porto inferiore ai 150.000,00 € l'ATS acquisisce l'autocertificazione in ordine	
	all'assenza delle cause di divieto decadenza e sospensione di cui all'art. 67 D.	
	Lgs 159/2011.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
	dell'accreditamento definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni	
	oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso	

	dell'accreditamento istituzionale possessa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le	
	carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per	
	gli adempimenti di competenza.	
	L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione ovvero, nelle more	
	del completamento del percorso di accreditamento definitivo, che la capacità operativa sia stata oggetto di rimodulazione con rilascio di apposita autorizzazione alla	
	realizzazione da parte della Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il	
	tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di	
	validità del presente contratto e la ATS si impegna a verificare la persistenza degli	
	stessi.	
	Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica	
	La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito	
	ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto	
	per farne parte integrante e sostanziale.	
	La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal	
	presente contratto.	
	La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art. 2, è	
	specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la	
	mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario	
	settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo	

	dovrà essere allegato al presente atto.	
	La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni e-	
	ventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi para-	
	metri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il	
	mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale au-	
	tocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.	
	L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in ma-	
	teria di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque le-	
	gato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risolu-	
	zione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di	
	cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro, 30 giorni	
	dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.	
	Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità	
	La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti	
	ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente	
	alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e	
	sanitari. La stessa, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella	
	Carta dei Servizi.	
	La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione	
	dei dati personali di cui al D. Lgs., n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., sia nei tratta-	
	menti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.	
	In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finaliz-	
	zati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbli-	
	gatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto	
	del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità pre-	

	viste dal presente contratto.	
	Articolo 5	
	Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento	
	L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte	
	della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.	
	La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la	
	Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale	
	rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.	
	Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al compe-	
	tente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per	
	l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.	
	Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione	
	dell'accREDITamento ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs n. 502 del	
	30.12.1992 e ss.mm.ii. e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione	
	del presente contratto.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale struttura accreditata	

	Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolve-	
	re di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone al-	
	tresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza	
	Sociale.	
	Fatta salva l'ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell'accREDITamento da	
	parte della Regione comporta la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., del presente	
	contratto.	

	Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del	
	mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art	
	3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del	
	Direttore Generale dell'ATS.	
	Art. 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori	
	La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel	
	rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela re-	
	tributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla	
	regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro	
	(artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).	
	La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e	
	tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non av-	
	venga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento.	
	La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni	
	nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venga ri-	
	levata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti	
	delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità inte-	
	ressata, fino all'adempimento.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	

	Articolo 6	
	Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svo-	

	gimento delle prestazioni erogabili.	
	Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in	
	premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le	
	modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.	
	Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spe-	
	sa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di	
	profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del	
	presente contratto.	
	Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assisten-	
	za specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secon-	
	do le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.	
	Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le	
	attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel ri-	
	spetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organiz-	
	zativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle	
	prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare	
	all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il 31 marzo dell'anno di riferi-	
	mento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene garantita, per le di-	
	verse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le	
	festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti uni-	
	lateralmente dall'ATS.	
	La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai	
	responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi	
	causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente	

	contratto.	
	La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	

	In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.	
	Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l'inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all'allegato Y, mediante l'invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il Piano Individuale di Trattamento.	
	Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica	
	In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29.11.2001 e ss.mm.ii.	
	La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.	

	La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.	
	Articolo 9 – Debito Informativo	
	La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo nazionale dipendenze – S.I.N.D. – nell'ambito della rete telematica regionale in via di realizzazione.	
	La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	

	Articolo 10	
	Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti. Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.	
	Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita e per i ricoveri ospedalieri o	

	presso altri centri di diagnosi/cura è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel	
	limite di 30 giorni all'anno, per ciascuna delle due tipologie di assenza.	
	La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella	
	Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio,	
	quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regio-	
	nali vigenti.	
	Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno	
	remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12	
	del presente contratto.	
	Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o	
	riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende au-	
	tomaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla	
	conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto	
	dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato	
	dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.	
	Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502,	
	si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque interve-	
	nute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione	
	delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di	
	cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento	
	dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di	
	rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno	
	superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un	
	espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensa-	
	tivi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.	

	Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure	
	per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e co-	
	munque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero	
	oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione	
	all'Azienda. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del po-	
	sto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del	
	60%.	
	Articolo 11 - Tetto di spesa	
	Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:	
	anno 2017: € 2.284.064,00, corrispondente ad un importo mensile medio di €	
	190.338,67;	
	Nei limiti del tetto di spesa netto, di cui al presente articolo, possono essere previste	
	compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in	
	termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.	
	La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il	
	quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto,	
	fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno	
	essere remunerate.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	
	Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente:	
	anno 2017: € 2.301.061,08.	
	Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale	
	contrattato.	

	Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.	
	Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla Struttura non potrà essere usata per la compensazione.	
	Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa	
	La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.	
	Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati, si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.	
	La decurtazione applicata sarà calcolata su base annuale.	
	Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto lordo contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.	
	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	

	Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli	
	La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati, che devono essere	

	comunque trasmessi mensilmente in formato elettronico fino all'implementazione	
	della piattaforma mFp, sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai tratta-	
	menti.	
	Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif-	
	fe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dalle dispo-	
	sizioni regionali vigenti in materia.	
	La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il	
	numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.	
	L'ATS dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare	
	l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà	
	all'emissione della relativa nota di credito.	
	Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS competente entro	
	30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso	
	contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento	
	utile.	
	L'eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione	
	dell'ultima fattura dell'anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il	
	superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di cui al precedente artico-	
	lo 12.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo	
	di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi	
	determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al mo-	
	mento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti	
	interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	

	Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per	
	responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l'ATS provvederà comunque ad	
	erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo	
	delle fatture ricevute dall'erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o ne-	
	gativo al termine del procedimento di controllo.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli	
	sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	Articolo 15 - Modifica del contratto	
	Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano	
	di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni as-	
	segnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla neces-	
	sità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significa-	
	tive variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione	
	diretta e delle altre strutture pubbliche.	
	Articolo 16 - Durata del contratto	
	Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/17 fino al 31/12/17. È' escluso il rinnovo	
	tacito.	
	Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.	
	In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul	
	contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale	
	del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vi-	
	gore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal con-	
	tratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e	
	Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.	
	Articolo 16 bis - Risoluzione del contratto	

	Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,	
	qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:	
	a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;	
	b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;	
	c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;	
	d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;	
	e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;	
	f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 2;	
	g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis comma 3.	
	Qualora l'ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	

	Per accettazione	
	Firma rappresentante legale della Struttura	
	Articolo 17 - Registrazione e regime fiscale	
	Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto	
	degli artt. 17 D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997 e dell'art. 27 bis dell'allegato b) DPR 642	
	del 26/10/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo	
	10, della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.	
	Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri-	
	chiedere la medesima registrazione.	
	Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente ac-	
	cordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in	
	quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che,	
	nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salu-	
	te dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni	
	di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n.	
	517/93 e relativi provvedimenti attuativi.	
	Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif-	
	fe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.	
	Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accor-	
	do, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identifica-	
	no i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n.	
	502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A ai sensi	
	dell'alt. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.,	
	Articolo 18 - Norma di rinvio	

